



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANCUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2016

Norme per la valorizzazione della lingua e della cultura galloitaliche

ONOREVOLI SENATORI. — La lingua ha la peculiarità di saper raccontare la storia e l'identità di un popolo; è il risultato di quei processi di integrazione e disgregazione che hanno investito la sfera della comunicazione creando, spesso, varie differenziazioni in comunità vicine ed appartenenti geograficamente alla medesima area. Possiamo scorgere noi stessi la verità di queste parole, rammentandoci le varie differenze esistenti tra un paese e l'altro che, gomito a gomito, costeggiano la costa siciliana. La Sicilia vanta una varietà di dialetti notevolmente differenti tra di loro che raccontano la storia delle conquiste straniere, dell'incontro/scontro di popoli e culture un tempo agli antipodi. Il dialetto messinese è un dialetto della lingua siciliana particolarmente variegato. Nelle Eolie se ne parla una variante (dialetto eoliano), nei vari centri costieri si evidenziano accenti identificativi e modi di dire, ma soprattutto in alcune comunità si attesta l'esistenza del cosiddetto gallo-italico, un dialetto di per sé particolarmente affascinante proprio perché estremamente diverso dalla lingua siciliana.

Le ragioni dell'origine dei dialetti gallo-italici di Sicilia (lombardo-siculi) vanno ricercate nell'insediamento di coloni provenienti dalla medievale Lombardia (l'Italia settentrionale occupata dai Longobardi) al seguito dei Normanni, i conquistatori della Sicilia. La conquista normanna dell'isola, compiuta da Ruggero d'Altavilla, inizia nel 1060, con la presa di Messina e della zona Settentrionale, e si conclude nel 1091, con la resa di Castrogiovanni e la caduta di Noto, ultime roccaforti musulmane. A livello culturale la situazione che si presentò a Ruggero d'Altavilla evidenziava una forte in-

fluenza araba e greca che sovrastava quella latina. Per fronteggiare tale situazione Ruggero rinforzò l'elemento latino sia a livello culturale che demografico, pur rispettando la cultura e le competenze di arabi e greci. Così affidò compiti di responsabilità ai suoi amici normanni e francesi e poi, in misura sempre maggiore, ai «lombardi».

Furono incoraggiate formazioni di vere e proprie «colonie» collocate in maniera strategica dalla costa settentrionale a quella sud-orientale passando per il centro, quasi a creare una zona cuscinetto, per impedire agli arabi di oriente e occidente di riunire le proprie forze e velocizzare la latinizzazione della Sicilia. Le tracce di questa colonizzazione, ancora dopo quasi mille anni, si trovano nei dialetti; in alcuni paesi dell'entroterra come Aidone, Piazza Armerina, Nicosia, San Fratello e Sperlinga, Novara di Sicilia, sono così evidenti che si parla ancora di colonie lombarde o per meglio dire galloitaliche.

Gli studiosi dei fenomeni linguistici per definire e differenziare la situazione linguistica di queste comunità, rispetto al complesso panorama dei dialetti siciliani, parlano di isole alloglotte, perché straniera appare all'orecchio dei siciliani la parlata di queste popolazioni ora definite «francesi» ora «lombardi».

La parlata di questi coloni provenienti dal Nord Italia si è mantenuta a lungo in Sicilia, anche se le isole linguistiche create si hanno cominciato a essere erose dall'impatto, prima, con i dialetti siciliani e, in tempi più recenti, con quello della televisione e della scuola dell'obbligo, prospettando il pericolo della scomparsa di questa antica e preziosa testimonianza storica e glottologica

siciliana. Ma non è così per tutti. È sotto i nostri occhi il legame particolare ed il reale bilinguismo esistente a Nicosia, San Fratello e Novara di Sicilia dove il galloitalico è sentito come elemento di identità cittadina, parlato in tutti gli strati sociali, orgogliosamente sfoggiato. Certamente su questo atteggiamento estremamente positivo ha giocato molto la relativa vicinanza tra di loro di questi centri ed il naturale riconoscere nel vicino un proprio simile rispetto al resto dei siciliani.

Ed ecco che la lingua mostra la sua duplice forza: coesione tra i simili, differenza

con gli «stranieri», in un perfetto equilibrio tra tutela della propria identità e convivenza e rispetto dell'altro. Nell'era nella quale il multiculturalismo arranca vergognosamente a farsi strada tra la diffidenza generale, la Sicilia ci insegna che è possibile tutelare la propria storia e aprirsi all'altro senza incorrere in lotte di potere o perdere il perché delle proprie radici.

Pertanto il presente disegno di legge vuole preservare i dialetti galloitalici attraverso un capillare insegnamento degli stessi nelle scuole e un uso frequente nelle manifestazioni culturali di elevato profilo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Costituzione, la Repubblica tutela la cultura e il patrimonio linguistico del dialetto settentrionale galloitalico in Sicilia, presente a San Fratello, Acquedolci, San Piero Patti, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Fondachelli-Fantina, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria e Francavilla di Sicilia in provincia di Messina; a Randazzo, Malletto, Caltagirone, Mirabella Imbaccari e San Michele di Ganzaria in provincia di Catania; a Nicosia, Sperlinga, Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera Caropepe in provincia di Enna; a Ferla, Buccheri e Cassaro in provincia di Siracusa; a Corleone in provincia di Palermo.

Art. 2.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado dell'area storicamente interessata dalla presenza del dialetto galloitalico, come individuate nell'articolo 3, la lingua e la cultura galloitaliche costituiscono materia di insegnamento obbligatorio.

2. In presenza di un numero di ore di insegnamento non inferiore a 24, anche in scuole e classi diverse ma dello stesso ciclo, può essere istituito un posto di insegnamento specifico.

3. L'insegnamento di cui al comma 1 è affidato in via preferenziale, e nell'ambito del completamento di orario o in eccedenza dell'orario stesso, ai docenti che ne facciano richiesta e che abbiano un'adeguata cono-

scenza specifica, dando la precedenza ai docenti di materie linguistiche e letterarie.

4. Ove vi sia una disponibilità complessiva di almeno 16 ore di insegnamento, anche in più scuole site in località sufficientemente vicine, possono essere istituite più cattedre di tale insegnamento.

Art. 3.

1. Rientrano nell'area di influenza galloitalica le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e i licei classici e scientifici con sede nei comuni di cui all'articolo 1.

2. L'insegnamento della lingua e della cultura galloitaliche si articolano come di seguito indicato:

a) nella scuola dell'infanzia e primaria: nomenclatura, nozioni di grammatica e dialoghetti in lingua galloitalica, per sei ore settimanali;

b) nella scuola secondaria di primo grado: lineamenti di dialetto galloitalico, lettura dell'alfabeto galloitalico, storia delle tradizioni culturali dei lombardi di Sicilia, per quattro ore settimanali;

c) nei licei classici e scientifici: lingua e letteratura galloitalica, con riferimenti alla cultura lombarda di Sicilia.

3. L'insegnamento del dialetto galloitalico è attivato nelle scuole dell'infanzia di cui al comma 1 su richiesta di almeno venti allievi anche di classi e di corsi diversi.

4. Il dialetto galloitalico costituisce materia di insegnamento integrativo della lingua italiana nelle scuole primarie di cui al comma 1, attivata su richiesta di almeno venti allievi anche di classi e di corsi diversi.

Art. 4.

1. È istituita una commissione di esperti in lingua, cultura e tradizioni della popolazione galloitalica con i compiti di:

a) formulare i programmi di insegnamento della lingua, cultura e tradizioni galloitaliche;

b) accertare, attraverso un colloquio, l'adeguata preparazione di coloro che abbiano fatto domanda di insegnamento delle materie di cui alla lettera *a*).

2. I programmi di insegnamento sono approvati con provvedimento del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, sentito il Consiglio regionale dell'istruzione.

3. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Art. 5.

1. La tutela dei diritti culturali e linguistici della popolazione galloitalica nel Consiglio regionale dell'istruzione è assicurata da un membro eletto appositamente dal medesimo Consiglio.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di corsi di specializzazione e perfezionamento per il personale insegnante di cui alla presente legge, stabilendo i benefici economici in favore del medesimo personale.

Art. 7.

1. La sede regionale di Palermo della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. favorisce la valorizzazione della lingua e della cultura galloitalica con la produzione e trasmissione di appositi programmi radiofonici e televisivi.

Art. 8.

1. Lo Stato contribuisce alla spesa per le attività teatrali e culturali degli enti locali della Regione siciliana e delle università che hanno sede nella Regione siciliana, anche ai fini dello sviluppo della cultura galloitalica.

Art. 9.

1. Con apposita legge della Regione siciliana, e su richiesta dei comuni interessati, sono ripristinati i toponimi originali di comuni, frazioni e località. I toponimi, se utilizzati nella segnaletica stradale, sono comunque accoppiati con quelli ufficiali in lingua italiana.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.

